

** Oggetto **

Progr. n. 1378
Oggetto n. 6572: Direttiva regionale in materia di affidamento familiare.
(Proposta della Giunta regionale in data 1° febbraio 2000, n. 118)

** Testo **

Prot. n. 2584/I.2

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 118 del 1° febbraio 2000, recante in oggetto Direttiva regionale in materia di affidamento familiare. Proposta al Consiglio regionale e che qui di seguito si trascrive integralmente:

- - - - -

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la legge 23 dicembre 1975, n. 698 Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ha trasferito, tra l'altro, alle Regioni i poteri di vigilanza e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, nonché la disciplina dell'esercizio delle funzioni trasferite;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 , con particolare riferimento agli artt. 23 e 25, ha trasferito ai Comuni, tra le altre, le funzioni amministrative relative agli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e alle Regioni il compito di determinare gli ambiti adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari;
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori afferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia o, qualora essa risulti temporaneamente non idonea, in altro nucleo familiare, assegnando alle Regioni il compito di determinare le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche (art. 80, terzo comma);
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 Ordinamento delle autonomie locali e successive modificazioni ed integrazioni, conferma la centralità di Comuni e Province nella elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei servizi socio-assistenziali, responsabilizzando fortemente enti e servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e di promozione delle risorse presenti a livello territoriale e di positiva e costante interazione tra Pubblica Amministrazione, realtà sociale e cittadini;
- la Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 , enunciando i diritti fondamentali irrinunciabili dei bambini, afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli

Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti, e stabilisce, all'art. 20, per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal D.Lgs 7 dicembre 1993, n. 517 Riordino della disciplina in materia sanitaria valorizza ulteriormente il ruolo dei Servizi sociali nel contesto sanitario e la capacità dei vari soggetti pubblici di individuare forme di coordinamento e di integrazione nella gestione degli interventi;
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza è finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali (art. 4);
- la Legge 23 dicembre 1997, n. 451 Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia all'art. 4, comma 3, stabilisce che le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, prevedano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, fornendo annualmente i dati raccolti allo Stato;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 , all'art. 132, prevede che la legge regionale conferisca ai Comuni e agli altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai minori;
- il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 con particolare riferimento all'art. 3 quinquies, dà mandato alle Regioni di disciplinare l'organizzazione dei distretti in modo da garantire la continuità assistenziale, l'erogazione di prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai Comuni, nonché le attività o i servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;
- la L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina, tra l'altro, le finalità degli interventi di assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, all'infanzia ed età evolutiva (art. 33) stabilendo che gli stessi devono essere, in particolare, volti ad assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psico-fisico del bambino e dell'adolescente, nonché la vigilanza sul funzionamento dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale (art. 36 lett. b) e prevede che la Regione emani indirizzi e direttive per la sua attuazione (art. 10 punto 6);
- la L.R. 14 agosto 1989, n. 27 Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di

procreazione ed agli impegni di cura verso i figli , riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della paternità e maternità, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli e impegna la Regione ad orientare i propri strumenti di programmazione al perseguimento delle finalità della legge potenziando le politiche di settore, adottando criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse, verificandone l'attuazione;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale , all'art. 183, impegna la Regione a promuovere ed incentivare l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con quelle della Aziende sanitarie, attraverso la sottoscrizione di accordi, basati su indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli enti locali, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze, e, all'art. 187, stabilisce che fino all'entrata in vigore della riforma organica dell'assistenza sociale, sia confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12.01.1985, n. 2;

- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 1997, n. 777 Indirizzi per la definizione delle tipologie di intervento sociale a favore dei minori in relazione alle funzioni di carattere socio-assistenziale delinea l'affidamento familiare come un intervento di alta complessità educativa e psico-sociale che richiede elevate competenze professionali, una forte collaborazione interdisciplinare, attraverso il coinvolgimento di diversi servizi, con particolare riferimento a quelli educativi, sociali e sanitari, in ragione della necessità di garantire interventi adeguati sia ai bisogni del bambino che della sua famiglia d'origine, sia al sostegno della famiglia affidataria, sia al riconoscimento economico dell'importante opera di cura effettuata tramite l'affidamento;

- la propria deliberazione 30 dicembre 1998, n. 2863 Programma per la costruzione di un sistema informativo regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Emilia-Romagna ;

- la deliberazione del Consiglio Regionale 22 settembre 1999, n. 1235 Piano sanitario regionale 1999-2001 , al cap. 8, afferma il ruolo strategico dell'integrazione socio-sanitaria nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi, prevedendo tra i progetti speciali quello relativo al sostegno alle famiglie, all'infanzia ed età evolutiva;

Considerato che è obiettivo della Regione Emilia-Romagna valorizzare l'affidamento familiare come intervento particolarmente significativo nella rete di opportunità volte a salvaguardare il diritto del minore alla sua famiglia, allo sviluppo in un contesto familiare adeguato, per dare una risposta efficace ai bisogni dei bambini e degli adolescenti ed un serio aiuto alle difficoltà familiari e genitoriali, valorizzando le risorse di accoglienza e di normale solidarietà tra famiglie che la comunità esprime;

Valutato che in questo contesto la Regione Emilia-Romagna ha condotto e finanziato, negli anni '96, '97, '98, attraverso i fondi della L.R. 27/89, artt. 11 e 12, un progetto di verifica, valutazione e rilancio promozionale dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale, accompagnato da un percorso formativo degli operatori dei

servizi, che ha consentito di mettere in evidenza i nodi problematici nell'attuazione dell'intervento e quindi di elaborare proposte strategiche per uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale della qualità dell'intervento stesso;

Considerato che per raggiungere tale scopo siano sempre più necessari operatori con adeguata competenza e preparazione professionale e servizi integrati, e che pertanto risulta imprescindibile attivare quelle strategie operative che possano garantire, su tutto il territorio, modalità omogenee e concertate di gestione degli interventi di affidamento familiare e di aiuto alla famiglia, anche migliorando la collaborazione di rete ;

Ritenuto inoltre che la corretta progettazione, organizzazione e gestione dell'affidamento familiare, sia come intervento complesso di politica sociale, che come intervento specifico sulla singola situazione, riguardi non solo gli enti, i servizi e gli operatori pubblici cui le norme attribuiscono direttamente compiti e funzioni in materia di tutela, protezione, intervento in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ma riguardi altresì tutti quei servizi che, operando in favore di adulti, entrino in contatto o vengano a conoscenza di situazioni di disagio e di sofferenza di bambini e adolescenti, che vanno segnalate ai servizi competenti, nella considerazione del preminente interesse del minore;

Valutato pertanto di assumere le seguenti direttive quale strumento utile per individuare orientamenti e metodologie di lavoro comuni a livello territoriale;

Considerato che la proposta di documento è stata sottoposta all'attenzione dei Coordinatori sociali delle Aziende sanitarie, dei Responsabili dei servizi per l'infanzia e l'età evolutiva dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali, nonché delle Associazioni familiari della Regione, che hanno espresso le loro osservazioni ed il loro parere favorevole;

Ritenuto che la direttiva allegata costituisca sia un dovuto atto conclusivo di un percorso di ricerca, studio e formazione che ha coinvolto operatori delle varie amministrazioni pubbliche interessate e delle organizzazioni private, ma anche e soprattutto un atto di stimolo e di supporto per la costruzione di un lavoro di rete sempre più competente, con adeguati livelli organizzativi e di gestione, omogeneo su tutto il territorio regionale, in un quadro di chiarezza e di garanzie reciproche;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alle Politiche sociali Dott. Francesco Cossentino e dalla Responsabile del Servizio Politiche familiari, per l'infanzia e l'adolescenza Dott.ssa Patrizia Orsola Ghedini in merito rispettivamente alla legittimità e alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, 6° comma, della L.R. n. 41/92 e della propria deliberazione n. 2541/95;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) - di proporre al Consiglio Regionale, per i motivi indicati in premessa, di approvare l'allegata documento Direttiva regionale in materia di affidamento familiare , che fa parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

b) - di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, assicurandone la

più ampia diffusione.

- - -

DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. PREMESSA

L'affidamento familiare si rivolge a quei bambini e a quelle bambine, ragazze e ragazzi, appartenenti a nuclei familiari nei quali i momenti di disagio e di particolare difficoltà non si concretizzano in una forma esplicita di abbandono morale e materiale di figli/e, ma in cui un'ulteriore permanenza nella famiglia d'origine potrebbe incidere negativamente sul loro sviluppo. In tali casi l'inserimento della/del bambina/o in una famiglia affidataria offre un ambiente idoneo per una sua crescita armonica in attesa di un cambiamento del suo nucleo d'origine (Cfr. Infanzia e adolescenza, diritti e opportunità, Centro Nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 1998).

L'affidamento familiare trova fondamento nel costante, preminente impegno che la legislazione italiana - dalla Costituzione alle leggi: 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza - ha assunto nell'ambito dei compiti di protezione e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e della maternità, quali categorie sociali cui accordare una particolare qualità ed intensità di tutela.

Si tratta di un tipo di protezione che passa prioritariamente attraverso la cura ed il sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali, ma anche attraverso una dovuta protezione sostitutiva, ove questi legami non garantiscano in modo adeguato i diritti del bambino. In tal caso spetta alla società civile - istituzioni e cittadini - la capacità di costruire un sistema solidale di reti formali ed informali, professionali ed associazionistiche, che guarda ai bambini e agli adolescenti come a un bene comune da salvaguardare e curare.

L'affidamento in sé è una pratica sociale che nasce già molto tempo prima della Legge 184/83, come intervento assistenziale con finalità protettive di minori abbandonati o con situazioni familiari fortemente compromesse, e riparativo di danni derivanti da istituzionalizzazioni prolungate.

Le trasformazioni avvenute nell'ultimo ventennio hanno tuttavia profondamente modificato il quadro nel quale si colloca l'esperienza dell'affidamento familiare. Si è infatti affermata a livello internazionale e nazionale una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia e dell'età evolutiva, per cui le persone sono oggi complessivamente più sensibili e consapevoli dei diritti e delle esigenze di crescita e sviluppo dei bambini e degli adolescenti e più competenti nell'affrontare i loro problemi.

Tale cambiamento culturale ha altresì trovato espressione ed è stato acquisito in modo pregnante in numerosi atti legislativi, quali, appunto, la Legge 176/91, che facendo propria l'enunciazione dei diritti fondamentali irrinunciabili dei fanciulli fatta dall'ONU ha assunto l'impegno di rendere tali diritti effettivi e concreti, e la Legge 285/97 finalizzata alla realizzazione di interventi che favoriscano la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la

socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

La stessa applicazione della Legge 184/83 ha progressivamente prodotto importanti effetti tra i protagonisti dell'affidamento familiare:

- le famiglie affidatarie hanno acquisito nel tempo una maturità nello svolgimento del proprio ruolo che le ha rese sempre più competenti nell'esercitare la tutela dei bambini loro affidati e capaci, se necessario, di sollecitare i servizi ad un più incisivo ruolo di supporto;
- i servizi degli Enti locali e delle Aziende sanitarie offrono oggi ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie una rete maggiormente articolata e strutturata di opportunità, di supporto alla genitorialità, anche attraverso l'attivazione di forme di confronto strutturato e di sostegno reciproco tra le famiglie affidatarie;
- le stesse famiglie d'origine appaiono essere interlocutori più consapevoli sia all'interno dei progetti di recupero che le riguardano sia nella fruizione delle opportunità offerte ai loro figli;
- in diverse realtà si sono stabilite forme di confronto e di collaborazione tra i servizi e l'associazionismo, che hanno prodotto importanti risultati sul piano della promozione dell'affidamento familiare e della tutela dei minori.

Con l'affermarsi di una maggior consapevolezza dei danni derivanti dall'istituzionalizzazione, e con il crescere di una maggiore sensibilità politica e capacità progettuale, si è registrato anche sul piano quantitativo un andamento dell'affidamento familiare che, pur con qualche difficoltà in alcuni periodi, rivela un'evoluzione positiva, come si evince dai dati di seguito riportati.

Andamento degli affidamenti familiari in Emilia-Romagna dal 1981 al 1997

1981	1984	1987	1989	1993	1995	1997
288	323	233	422	391	383	526

Allo stato attuale l'affidamento familiare si caratterizza soprattutto come intervento particolarmente significativo di risposta alle esigenze dei minori e di sostegno ai genitori in difficoltà:

- all'interno di una rete di opportunità di tipo educativo, assistenziale, psicologico ed economico, tutte volte a salvaguardare il diritto del bambino e dell'adolescente alla sua famiglia e, comunque, allo sviluppo in un contesto familiare adeguato;
- mirato a garantire la vitalità del soggetto in età evolutiva e delle sue relazioni familiari, attraverso possibili sistemi di caring che siano insieme personalizzati e di tipo comunitario;
- capace di esprimere una forte valenza riparativa e solidaristica, tanto più efficace quanto più espressione di un sistema integrato di cui fanno parte i servizi, ma anche le risorse di accoglienza, le associazioni familiari, i gruppi informali che la comunità può offrire.

2. OGGETTO DELLA DIRETTIVA

Tra le ipotesi di affidamento previste dalla Legge 4 maggio 1983, n.184 si qualifica come affidamento familiare quell'intervento attuato inserendo il minore presso una famiglia in senso proprio, cioè presso un nucleo caratterizzato da una propria autonomia di vita familiare secondo il costume comune e che, conformemente allo stato di famiglia anagrafico, può anche essere unipersonale (Cfr. L. Sacchetti, L'affidamento familiare, Maggioli Editore,

1986).

Oggetto della presente direttiva è l'intervento di affidamento familiare delineato dalla legge di cui sopra, ovvero l'affidamento di un minore, che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ad un'altra famiglia - coppia, coppia con figli, persona singola (art. 2). Essa lo accoglie e provvede al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti la potestà o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante (artt.4 e 5), sulla base di condizioni e modalità determinate dalle Regioni affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche (art. 80).

3. DESTINATARI

Alla luce della Legge 176/91, che sancisce come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente e coerentemente con gli obiettivi contenuti nella Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale relativamente all'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie locali, sono destinatari della presente direttiva:

- gli enti, i servizi e gli operatori pubblici cui le norme statali e regionali attribuiscono compiti e funzioni in materia di tutela, protezione, intervento a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- i servizi e gli operatori che, occupandosi di adulti, entrano in contatto o vengono a conoscenza di situazioni di disagio e sofferenza di bambini o adolescenti, o siano in possesso di competenze in grado di contribuire alla realizzazione di interventi appropriati ed efficaci sul piano diagnostico, prognostico e di sostegno terapeutico;
- i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'intervento, affinché possano trovare nel presente atto lo strumento per operare in un sistema chiaro e definito di compiti, ruoli e garanzie.

4. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

Il progetto regionale di valutazione, formazione e orientamento all'affido familiare, attuato negli anni 1997/99, ha impegnato servizi ed operatori, pubblici e privati, in una rilettura attenta ed approfondita dell'esperienza e le riflessioni emerse hanno contribuito a mettere a fuoco nodi problematici e proposte strategiche per la qualificazione dell'intervento.

Gli obiettivi che la Regione Emilia-Romagna intende perseguire con la presente direttiva sono:

- l'affermazione e la diffusione della cultura dell'affidamento familiare;
- la qualificazione e lo sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale;
- la realizzazione di una forte integrazione tra istituzioni, enti e servizi, nonché tra gli enti pubblici e le associazioni interessate all'intervento;
- la realizzazione di un adeguato e continuo monitoraggio dell'esperienza.

4.1 Una nuova cultura dell'affidamento familiare

Assumere l'affidamento in una logica di riprogettazione degli interventi significa esplicitare anche le valenze molteplici che li connotano sul piano sociale e culturale. Si tratta infatti di diffondere e far evolvere una cultura capace di cogliere contemporaneamente più elementi:

- la tutela del minore, come riconoscimento del suo diritto alla famiglia, diritto a che la sua famiglia sia sostenuta nelle sue competenze genitoriali, sia aiutata a recuperare situazioni di crisi o difficoltà per poterlo riaccogliere, diritto a che sia un'altra famiglia a prenderne temporaneamente il posto nell'assolvere quelle funzioni che in quel momento la prima è inabilitata ad assicurare;
- il mutuo aiuto familiare e l'accoglienza comunitaria partecipata, come condizione, e insieme esito, di una progettualità educativa non meramente protettiva ed assistenzialistica, che richiede un efficace lavoro di integrazione tra soggetti e professionalità diverse;
- la capacità di fornire aiuto, superando l'improvvisazione, prevedendo interventi coordinati e finalizzati a produrre cambiamenti positivi, in una logica di processo orientato non solo dai bisogni, ma soprattutto dalle risorse, presenti anche nelle famiglie affidanti;
- una concezione dell'aiuto come normalità, attenta al benessere e alla salute di tutti i bambini, con piena consapevolezza delle esigenze che presentano quelli più in difficoltà, in termini di cura e di interventi riparativi, tali da richiedere anche una forte presenza di servizi sanitari e di competenze terapeutiche.

4.2 Qualificare e rendere omogeneo l'affidamento familiare sul territorio regionale

La qualificazione dell'intervento di affidamento familiare e la sua omogeneizzazione sul territorio regionale si sostanziano:

- nella definizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'affidamento familiare;
- nell'individuazione dell'assetto organizzativo maggiormente rispondente ad un'adeguata ed efficace attuazione degli interventi in tutte le loro articolazioni;
- nella realizzazione di modalità di integrazione operativa tra servizi e tra le diverse figure professionali, anche attraverso la definizione di protocolli operativi;
- nella definizione di condizioni di supporto alla gestione quotidiana dell'affidamento di un minore.

4.3 L'integrazione dei soggetti e delle competenze

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni diverse esercitano un ruolo importante nei processi di affidamento familiare:

- il Comune, in quanto ente titolare delle funzioni socio-assistenziali di protezione e tutela dei minori - e quindi anche dell'affidamento familiare - ma anche con compiti di sviluppo e gestione di servizi sociali ed educativi e, più in generale, di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di valorizzazione dell'insieme delle risorse presenti nel proprio territorio;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale, in quanto soggetto che dispone delle risorse e dei servizi sanitari e socio-sanitari necessari al raggiungimento di obiettivi terapeutico/riabilitativi finalizzati al benessere e alla salute delle persone - minori e adulti - ed al recupero di ogni capacità residua. E' altresì il soggetto cui i Comuni possono delegare l'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale minorile, da attuarsi tramite il Servizio sociale;
- l'Amministrazione Provinciale, in quanto ente cui competono funzioni di programmazione e coordinamento dei piani di sviluppo locali e compiti in materia di raccolta, analisi ed elaborazione di dati. Il ruolo ad esse attribuito dalle recenti leggi di riforma della Pubblica

Amministrazione, sottolineato e ripreso anche dalla delibera regionale di programma n. 915/98, attuativa della Legge 285/97, ne fanno il soggetto privilegiato per la funzione di coordinamento e di promozione di accordi sovraterritoriali;

- la Magistratura minorile, che costituisce il fulcro dell'attività di protezione e di tutela giudiziaria dei diritti del minore. Considerato che la Legge 184/83 stabilisce che l'affido familiare non esclude di per sé un eventuale stato di abbandono, si comprende il senso che la legge attribuisce al ruolo dell'Autorità giudiziaria di garanzia dei diritti del minore rispetto a possibili situazioni di affidi a tempo indeterminato, quasi adozioni mascherate, o a comportamenti di dismissione dei genitori dal proprio ruolo. Deriva da ciò l'importanza di mantenere con la Magistratura minorile un rapporto di confronto e collaborazione, aperto alla possibilità di costruire e adeguare l'intervento alle esigenze reali, supportato e garantito dalle decisioni giudiziarie.

La legge 184/83 affida infatti:

- * al Giudice tutelare il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affido familiare adottato dal Servizio territoriale con il consenso dei genitori. Nel caso di un minore che si trovi sotto tutela, competerà sempre al Giudice tutelare, ex art. 371 c.c., su proposta del tutore, di disporre l'affidamento familiare;

- * al Tribunale per i Minorenni il compito di delineare con proprio provvedimento - quale fonte legittimante l'intervento - un affidamento proposto dal Servizio territoriale nell'interesse del minore in assenza del consenso dei genitori;

- le famiglie disponibili all'affido e le Associazioni delle famiglie.

Le famiglie disponibili all'affido, accogliendo un minore in difficoltà per mantenerlo ed educarlo, gli forniscono quei rapporti personalizzati indispensabili ad un adeguato sviluppo della personalità. Esse sono chiamate a collaborare, nel modo più diretto e coinvolgente, con i Servizi, nel rendersi esse stesse servizio per i bambini ed i ragazzi e a coltivare le capacità educative e relazionali necessarie a garantire un intervento competente. Attraverso la condivisione della vita quotidiana esse possono meglio cogliere i segnali evolutivi delle situazioni e dei rapporti e collaborare all'adeguamento dell'intervento.

Le associazioni delle famiglie rivestono un ruolo importante, non solo nella promozione dell'affidamento familiare e nella formazione e sostegno alle famiglie affidatarie nelle varie fasi dell'intervento, ma anche per sollecitare nella comunità e nei servizi un'attenzione più mirata ai diritti e alle esigenze dei minori; prospettano e promuovono reti di mutuo-aiuto; contribuiscono alla lettura dei bisogni e all'analisi delle esperienze; costituiscono un interlocutore privilegiato dei servizi per la qualificazione ed il monitoraggio dell'affidamento familiare;

- le organizzazioni di volontariato e le associazioni impegnate nel settore con finalità assistenziali, solidaristiche, culturali e ricreative;

- la Scuola, in quanto ambito quotidiano di vita, di educazione, di socializzazione. Essa riveste un ruolo di grande rilevanza nel sostenere la positività dell'esperienza di affidamento ed è coinvolta, in particolare, a due livelli:

- * nelle attività di sensibilizzazione all'affidamento e nei percorsi formativi dei propri operatori, nonché su un piano

culturale e promozionale più diffuso;

* nelle singole situazioni, laddove la consapevolezza, la preparazione e il coinvolgimento dell'insegnante diventano elemento spesso cruciale nelle relazioni tra i diversi soggetti e nel processo di accettazione sociale del minore;

- i Centri per le Famiglie. Presenti ormai pressoché in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, essi rappresentano una risorsa importante per le attività che già svolgono e per le potenzialità che li connotano, in particolare per quanto riguarda:

- l'organizzazione di uno sportello informativo (almeno quindicinale), per accogliere le prime forme di interessamento personale e di domanda di ulteriore conoscenza del problema da parte di famiglie. Se il numero di famiglie disponibili lo consente, si introducono, accanto ad incontri di coppia, incontri di gruppo che verranno riproposti nel corso dell'esperienza di affidamento;

- il necessario supporto che essi possano offrire (anche logistico e organizzativo) alle attività di accompagnamento e sostegno ai gruppi di famiglie affidatarie, di promozione di forme sperimentali di aiuto, mutuo-aiuto, di accoglienza leggera e sostegno scolastico, con particolare attenzione ai minori a rischio, ma non ancora segnalati ai servizi territoriali;

- la promozione di occasioni di incontro di gruppo e di sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni e i diversi soggetti interessati.

4.4 L'assetto organizzativo

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dell'ente che gestisce le funzioni socio-assistenziali per i minori, il quale si rende garante dell'espletamento di tutte le attività connesse sia alla gestione che alla progettazione e promozione dell'intervento, nonché della ricomposizione delle competenze e degli interventi sulla singola persona.

Al Servizio Sociale compete promuovere e stipulare accordi e protocolli operativi e concordare le modalità organizzative per la gestione integrata dell'affidamento con gli altri servizi coinvolti sia nella fase della lettura del bisogno che in quella attuativa dell'intervento, ottemperando così anche al dettato dell'art.183 della L.R.3/99.

Infatti, ai sensi della Legge regionale 3/99, il comparto sociale e il comparto sanitario, attraverso la sottoscrizione di accordi, basati su indirizzi definiti dalla Regione in collaborazione con gli enti locali, sono tenuti a individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze, per garantire la ricomposizione degli interventi sulla persona.

Il Servizio sociale inoltre attuerà una stretta collaborazione con i Centri per le Famiglie comunali o con altro servizio locale a valenza socio-educativa e con le Associazioni di volontariato familiare, per le attività di accoglienza e orientamento delle famiglie disponibili all'affido, la promozione di reti di mutuo aiuto, il sostegno e la formazione all'affido.

4.5 Il lavoro d'équipe: équipe centralizzata ed équipes territoriali

L'attuazione dell'affidamento familiare, per l'alta complessità sociale che lo caratterizza, richiede l'apporto stabile e continuativo di professionalità diverse. Pertanto, l'ente esercitante le funzioni in materia di affidamento familiare, si doterà, in rapporto alla propria

organizzazione territoriale, di due o più équipes, come indicate di seguito, alle quali attribuire compiti specifici:

- 1) - un'equipe centralizzata, che garantisca le condizioni necessarie perché l'affidamento familiare si realizzi in modo competente, in particolare per quanto riguarda:
 - la promozione e la sensibilizzazione della comunità all'affidamento familiare, nonché l'orientamento e la valutazione delle famiglie candidate all'affido;
 - la formazione, l'aggiornamento e la supervisione degli operatori;
 - la proposta e la stipula di protocolli operativi con gli altri servizi socio-sanitari ed educativi;
 - l'individuazione di indicatori di qualità dell'intervento e di strumenti omogenei di monitoraggio dell'esperienza e di valutazione del servizio reso;
 - la cura dei rapporti istituzionali con i soggetti interessati e l'attivazione delle consulenze finalizzate a garantire l'apporto delle competenze specialistiche necessarie all'efficacia degli interventi;
 - la realizzazione di reti familiari, la predisposizione di posti e strutture di pronta accoglienza, onde evitare affidi effettuati in condizioni di emergenza;
 - la cura delle informazioni attraverso la predisposizione di banche dati. L'esigenza di tempestività e appropriatezza degli abbinamenti rendono necessaria la costituzione a livello centrale di una banca dati delle risorse familiari, così come spetta al livello centralizzato garantire la raccolta, la sintesi e l'invio alle amministrazioni provinciali e regionale dei dati aggregati derivanti dalle informazioni acquisite a livello territoriale;
- 2) - una o più équipes territoriali - di distretto, di zona, di circoscrizione, in base all'organizzazione territoriale dei servizi dell'ente gestore che esercita la funzione - con il compito di attuare gli affidamenti, in particolare per quanto riguarda:
 - l'attività di accoglienza delle richieste di informazioni generali e l'invio all'equipe centralizzata delle famiglie disponibili;
 - l'individuazione dei minori a rischio per i quali è proponibile un intervento di affido familiare;
 - l'elaborazione e la gestione del progetto di intervento nei confronti del minore e della famiglia d'origine;
 - la formulazione del contratto di affido, quale elaborazione scritta di traduzione operativa del progetto all'interno del quale sono definiti gli impegni che i servizi e le famiglie, d'origine e affidataria, si assumono;
 - la verifica periodica dell'evoluzione della situazione e di eventuali affidamenti da mettere in atto in stretto rapporto con la Magistratura minorile;
 - l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni sui singoli minori nella banca dati gestionale del sistema informativo socio assistenziale minori.

Tali équipes, costituite presso il Servizio Sociale, sono composte, come minimo, da un'assistente sociale e da uno psicologo, assegnati a questo compito dal proprio Servizio di appartenenza, e sono organizzate in modo da prevedere sia ore di lavoro congiunto che di lavoro individuale, per un monte ore determinato in accordo tra gli enti e i servizi interessati. Tale monte ore deve tener conto di tutto il complesso delle attività da assicurare a supporto dell'affido.

Le équipes possono essere integrate da altre professionalità, soprattutto in relazione alle attività di

promozione, di accoglienza e di orientamento delle disponibilità, di affiancamento e di supporto all'azione educativa degli affidatari e al progetto di recupero delle competenze educative degli affidanti.

Le équipes, secondo il loro diverso livello di competenza, promuovono la collaborazione, anche continuativa, e attivano le consulenze di altri servizi - in particolare di quelli sanitari - e delle competenze professionali necessarie al buon esito dell'intervento.

I servizi e gli operatori interpellati sono tenuti ad aderire alla richiesta secondo le modalità concordate tra amministrazioni e/o tra servizi.

4.6 Il coordinamento provinciale

Con l'obiettivo di individuare, all'interno di una dimensione territoriale più ampia, strategie condivise ed efficaci per l'attuazione degli interventi (di sensibilizzazione del tessuto sociale e dei mass-media, di formazione e valutazione, di raccolta e di analisi dei dati e delle informazioni) e coerentemente con gli indirizzi regionali di attuazione della Legge 285/97, risulta particolarmente significativo l'attuazione di un coordinamento, da realizzarsi su base provinciale, tra i diversi soggetti, istituzionali e non, pubblici e privati e tra i servizi.

L'équipe centralizzata e/o il coordinamento provinciale redigeranno annualmente una relazione valutativa, che illustri le attività svolte e le decisioni prese in materia di affidamento nel proprio territorio, sulla base di strumenti omogenei e di indicatori concordati a livello regionale, tenendo conto dei diversi destinatari - il proprio ente, la Regione, l'Autorità giudiziaria, la cittadinanza - nel rispetto dei diritti di riservatezza e con la tutela dell'anonimato delle persone.

Alla redazione della relazione annuale partecipano in forma paritetica rappresentanti delle associazioni che si occupano dell'affidamento in ambito territoriale con la facoltà di redigere in appendice le proprie osservazioni sull'attività svolta.

La relazione annuale sarà resa pubblica.

5. LE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI VERSO I PROTAGONISTI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare va visto come un processo dinamico in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e dei bisogni del minore, nonché sulla base della verifica e della valutazione dei risultati in divenire.

Esso implica la fiducia da parte degli operatori e della famiglia affidataria nella possibilità di mutare la situazione di disagio e di promuovere i punti di forza e le risorse reciproche, iva compresa la capacità della famiglia d'origine di esprimere e sviluppare forme di autopromozione e tutela.

5.1 Gli interventi a favore del minore

Una condizione preliminare per l'attuazione di un affidamento è quella di prefigurare la portata, in termini di una doppia appartenenza familiare, che esso propone ad un bambino, soprattutto se le difficoltà familiari e le sue situazioni di sofferenza richiedono una separazione di non breve durata.

La valutazione dell'attaccamento tra genitori e bambino e degli elementi di qualità che lo connotano, è decisiva per un corretto utilizzo dell'affidamento, affinché esso davvero costituisca per il bambino una nuova occasione di crescita e non una semplice collocazione dettata da ragioni meramente assistenziali o, ancor peggio, un ulteriore fattore di

rischio.

Le équipes incaricate dovranno pertanto:

- svolgere un percorso valutativo approfondito, diagnostico e prognostico, di tipo psico-sociale, che accerti come le condizioni, le modalità relazionali, le disfunzionalità, le difficoltà e le risorse presenti nella famiglia considerata incidono sul vissuto del bambino;
- individuare una figura autorevole che, in modo continuativo, curi una relazione fiduciaria col bambino;
- attuare un progetto capace di far interagire gli ambienti e le figure più significative nell'esperienza di vita del bambino, in una logica di integrazione sul piano istituzionale e professionale.

All'équipe territoriale è attribuita la regia del progetto, con la prerogativa di richiedere il coinvolgimento degli altri operatori o servizi necessari per condurre un intervento complessivamente efficace. Considerata inoltre la complessità che tale intervento comporta, in particolare per l'intenso lavoro di rete che esso richiede tra servizi e tra famiglie, è necessario inoltre individuare chi ne tiene il filo conduttore, ovvero una figura di riferimento, con compiti di coordinamento (degli incontri, degli impegni assunti, ecc.). Tale figura professionale, stante la priorità attribuita all'interesse del minore, è individuata nella figura dell'assistente sociale dell'équipe incaricata, alla quale compete altresì coordinare il risultato degli interventi delle varie professionalità che lavorano su quel progetto di affidamento.

Tale figura opera con le reti formali ed informali, sanitarie ed educative, collaborando con il Tribunale per i Minorenni e il Giudice tutelare, affinché l'affidamento abbia l'esito progettato nei tempi concordati, o venga rielaborato un progetto più adeguato ai problemi che talvolta emergono nel corso stesso dell'affidamento e che non possono essere rigidamente definiti a priori.

5.2 Gli interventi a favore della famiglia d'origine

Il progetto di affidamento è anche un progetto di cura del legame con i genitori.

I genitori in difficoltà sono adulti che faticano a sostenere un bagaglio personale di sofferenza, ad uscire da eventi critici familiari, quali lutti, perdite, trasferimenti, fallimenti o altre vicende dolorose. Spesso si tratta di adulti soli e con l'aggravante di un contesto socio-economico e culturale sfavorevole e che possono tuttavia, se aiutati, migliorare la loro situazione e quella dei figli.

Un affidamento adeguatamente progettato e monitorato costituisce anche una strategia di intervento educativo, sia a carattere preventivo che a carattere riparativo/terapeutico, attraverso la trasformazione che le relazioni affidatarie possono determinare anche nelle relazioni sviluppatasi all'interno del nucleo di appartenenza.

Per avere successo il progetto di affidamento va il più possibile condiviso con i genitori, condizione favorevole per una migliore accettazione dello stesso anche da parte del bambino.

Le équipes incaricate dovranno pertanto:

- effettuare una valutazione diagnostica e prognostica approfondita delle capacità genitoriali e degli interventi possibili utili alla loro evoluzione, anche con il contributo dei servizi di cura specialistica (SERT, Salute mentale), soprattutto se hanno già in carico i genitori;
- attuare una presa in carico differenziata, e connessa con

i medesimi servizi di cura degli adulti, dei problemi dei genitori attraverso interventi di facilitazione all'accesso e all'uso di risorse e servizi di sostegno, di mediazione, terapeutici, a seconda delle difficoltà riscontrate;

- monitorare il processo evolutivo della famiglia d'origine per valutare e regolare i rapporti con il bambino e la famiglia affidataria, programmando modi e tempi per il rientro del minore in famiglia o per assumere tempestivamente altre decisioni che si rendessero necessarie.

Il contesto valutativo della situazione familiare è preliminare all'intervento, sia che questo si possa costruire attraverso la richiesta d'aiuto degli interessati sia che avvenga su disposizione della Magistratura minorile.

Qualora la valutazione si sia conclusa costruttivamente, con una prognosi favorevole alla ripresa dell'adeguatezza genitoriale, nonché con la disponibilità della famiglia a farsi aiutare, si potrà procedere contestualmente da un lato agli interventi in favore dei genitori, dall'altro all'affidamento del minore, che fruirà così dei rapporti positivi presenti nella famiglia affidataria, mentre i suoi genitori sono aiutati a cambiare e a prepararsi al suo rientro.

5.3 Gli interventi a favore della famiglia affidataria

La famiglia affidataria è un nucleo mono o pluriparentale che, accogliendo il minore al proprio interno, gli offre un contesto positivo sul piano relazionale ed educativo, con l'obiettivo di restituirgli il senso della normalità, della crescita e del suo percorso di vita. I genitori affidatari sono innanzitutto adulti che hanno fiducia nei cambiamenti: in quelli propri e in quelli delle famiglie dei bambini.

Sono genitori disposti a tollerare la crescita lenta ed incerta del bambino affidato, ma soprattutto dei suoi genitori; sono veramente interessati al rientro del bambino a casa sua, a collaborare con gli operatori, con altre famiglie, col giudice, se necessario.

Sono i referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio, di evoluzione e di cambiamento del bambino affidato che possono contribuire ad adeguare tempestivamente l'intervento al modificarsi della situazione.

Le équipes incaricate dovranno pertanto:

- condurre l'indagine motivazionale sulle singole famiglie in senso dinamico e processuale, non solo al momento della dichiarazione di disponibilità, ma anche nel corso e al termine dell'esperienza;
- offrire un percorso orientativo e formativo delle famiglie accoglienti, particolarmente intenso per gli affidamenti di tipo riparativo/terapeutico;
- predisporre attività di sostegno alle singole famiglie durante e al termine dell'esperienza di affidamento e attività di confronto e motivazionali di gruppo con famiglie già affidatarie e con affidi in atto;
- facilitare l'uso e l'accesso del nucleo affidatario, in quanto nucleo di riferimento per quel bambino in quel dato periodo, ai servizi di sostegno al bambino e alla genitorialità, di mediazione, offerti dal territorio;
- effettuare il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza;
- determinare l'importo del contributo economico mensile in relazione alle condizioni del bambino e degli obiettivi da raggiungere, nonché fornire le informazioni relative agli adempimenti ed agli impegni connessi all'accoglienza di un

minore.

6. IL SISTEMA INFORMATIVO

L'intervento di affidamento familiare in tutte le sue fasi e i suoi aspetti promozionali e gestionali, richiede l'uso di strumenti informativi in grado di cogliere gli elementi più significativi relativi sia alle singole situazioni che di contesto.

La presenza di un sistema informativo assicura la disponibilità dei dati significativi per la lettura dello stato dei servizi e degli interventi, nonché per l'analisi dei bisogni e delle risorse necessari alla programmazione e ad un corretto utilizzo delle stesse risorse.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675, si precisa che i soggetti operanti nel sistema di promozione e protezione sociale sono tenuti a fornire i dati necessari al sistema informativo alle Regioni e alle Province, e che tali istituzioni sono autorizzate al trattamento, comunicazione e diffusione in forma aggregata dei dati raccolti, con modalità che non consentano l'identificazione personale.

Allo scopo di consentire l'attività informativa necessaria alla conoscenza e valutazione sistematica dell'affidamento familiare in Emilia-Romagna si rendono necessari alcuni strumenti, quali:

- l'utilizzo del sistema informativo socio-assistenziale regionale minori, predisposto dalla Regione con la deliberazione 30 dicembre 1998, n.2863 ed in fase di realizzazione, come strumento gestionale di organizzazione delle informazioni relative alle singole situazioni, utile sia agli operatori che hanno in carico i casi, che per la raccolta sistematica di dati di sintesi ad uso dei livelli di programmazione degli enti;
- la predisposizione di una banca dati delle risorse familiari a livello centralizzato e/o provinciale, finalizzata sia alla conoscenza delle famiglie disponibili al momento in cui si rende necessario effettuare un affidamento, sia allo scambio di informazioni tra le varie realtà territoriali, anche laddove l'affidamento non sia possibile nel territorio di appartenenza del bambino;
- l'utilizzo di sistemi informativi, di cui sono dotati o si doteranno i servizi territoriali, se compatibili, o resi tali, con le informazioni e le modalità di raccolta dei dati richieste dal sopraddetto sistema informativo socio-assistenziale regionale minori.

Al fine di garantire la massima sicurezza dell'accesso ai dati, verrà previsto un sistema informatico di custodia e controllo ai dati personali, accessibile solo ai responsabili incaricati.

Tali strumenti fanno parte integrante dei flussi informativi e conoscitivi sulla condizione dei minori in Italia che le Regioni e le Province autonome sono tenute a fornire al Centro Nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'art.4 della Legge 451/97. Sono altresì compresi tra gli elementi costitutivi del progetto istitutivo dell'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza.

7. IL CONTRIBUTO ECONOMICO

Investire economicamente sull'affidamento non vuol dire solo aumentare il contributo a favore delle famiglie affidatarie per sollevarle dagli oneri derivanti dal mantenimento di un minore al quale non sono tenute, ma significa riconoscere il grande rilievo del ruolo sociale che esse rivestono in questa fase, nonché l'importante lavoro educativo e di cura che esse agiscono nei confronti

del bambino o del ragazzo che hanno accolto.

La Regione, con la deliberazione 10 dicembre 1997, n.777, ha individuato come soglia minima mensile di contributo per le famiglie affidatarie una quota almeno pari al minimo vitale definito annualmente dall'ISTAT.

Il rapporto 1998 Famiglie e politiche sociali in Emilia-Romagna rileva peraltro come il costo medio di un figlio in una famiglia del nord si aggiri tra 940.000 e 2.600.000 lire mensili.

La quota precedentemente indicata dalla Regione come contributo mensile a sostegno dell'affidamento familiare è pertanto da ritenersi non più adeguata, e viene conseguentemente ridefinita, ai sensi dell'art.80 della L.184/83, nel modo seguente:

- la soglia minima di contributo a sostegno dell'affidamento familiare a tempo pieno è quantificata in Lire 1.000.000 mensili a partire dall'approvazione del presente atto, con adeguamenti annuali progressivi pari all'incremento del costo della vita, calcolato in base agli indici ISTAT;

- possibili variazioni vanno previste esclusivamente in aumento, in relazione a bisogni o situazioni specifiche (presenza di bambini disabili, situazioni di grave disagio, affidi plurimi, ecc.);

- a fronte di particolari situazioni e obiettivi andranno previste le necessarie integrazioni.

8. IMPEGNI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna si impegna, dal canto suo, attraverso l'adozione di propri provvedimenti a:

- delineare, di concerto con gli Assessorati competenti - in particolare gli Assessorati alla Sanità e alla Scuola - e di concerto con gli Enti locali, possibili agevolazioni sul costo di servizi (rette di iscrizione ai servizi educativi, refezioni scolastiche, buoni libro, soggiorni di vacanza, ecc.) da applicare alle famiglie che hanno in affido un minore, indipendentemente dal loro reddito;

- attivare un tavolo di coordinamento regionale in materia di affidamento familiare, con la presenza dei soggetti pubblici e privati interessati, con il compito di verificare e monitorare l'applicazione della presente direttiva e formulare proposte di adeguamento, di sviluppo e di formazione;

- individuare le modalità più opportune per sostenere, anche economicamente, la qualificazione e lo sviluppo dell'affidamento familiare nel territorio regionale ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente direttiva.

- - - - -

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente Sicurezza Sociale di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 2069 del 18 febbraio 2000;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 1° febbraio 2000, progr. n. 118, riportate nel presente atto deliberativo.